

Codice A1803A

D.D. 23 novembre 2015, n. 3471

Comodato d'uso al Coordinamento regionale Volontariato di Protezione Civile del Piemonte e al Coordinamento Sezioni Piemontesi dell'ANA di mezzi di proprietà regionale in stoccaggio presso i Presidi regionali di Protezione Civile. Approvazione degli schemi di atto di comodato d'uso.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di procedere, per le motivazioni citate in premessa, alla concessione in comodato d'uso gratuito al Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte ed al Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell'A.N.A. di alcuni mezzi di proprietà regionale, ritenuti non più utili ai fini della Colonna Mobile regionale;

di approvare gli schemi di atto di comodato d'uso gratuito dei suddetti beni, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che i suddetti atti verranno firmati, in rappresentanza della Regione Piemonte, da parte del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.);

di dare atto che la stipula dei predetti atti non implica il sostenimento di alcun costo a carico dell'Amm.ne regionale, che anzi non è più soggetta alle spese di gestione dei veicoli oggetto di comodato.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Stefano Bovo

Allegato

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA

ASSOCIAZIONE: COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESI DELL'A.N.A.
C.F./P.IVA 96047950066
di seguito denominato "Coordinamento"
Sede: C.so Marche 79 TORINO
Rappresentato da Presidente Bruno PAVESE
Domiciliato: C.so Marche 79 TORINO
Autorizzato alla stipula del presente atto con.....

E

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTI INCENDI BOSCHIVI
C.F. 80087670016
rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema AIB Dott. Stefano BOVO, nato a TORINO il 02.11.1954, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale, Corso Marche 79 TORINO, che agisce in nome e per conto della Regione Piemonte, di seguito denominata "Amministrazione"
con schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n.....del.....

Premesse:

1) Convenzione rep. 206-015 del 22.07.2015 tra Regione Piemonte e Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell'A.N.A. per un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali e locali, nell'ambito delle attività di Protezione Civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: Oggetto

Concessione in comodato d'uso gratuito di n. 3 veicoli di proprietà dell'Amministrazione comodante al Coordinamento.

Articolo 2: Descrizione del bene

- autocarro UNIMOG 100	targa (omissis)
- furgone IVECO DAILY allestito TLC	targa (omissis)
- rimorchio allestito cucina mobile BORTOLAMI	targa (omissis)

Articolo 3: Durata e restituzione del bene

Il presente contratto di comodato avrà durata indeterminata a far tempo dalla data
Il Coordinamento è tenuto a restituire i veicoli su eventuale richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 4: Destinazione ed utilizzo del bene

Il Coordinamento s'impegna a destinare i veicoli di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di protezione civile nel territorio provinciale e regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003.

E' fatto assoluto divieto al Coordinamento di cedere, anche temporaneamente e a qualsiasi titolo, l'uso dei veicoli oggetto del presente contratto a terzi.

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto, con l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comodante per i danni eventualmente subiti dai veicoli a causa dell'uso improprio.

Articolo 5: Obblighi del comodatario

Il Coordinamento è responsabile dei beni affidatigli, ed è tenuto a custodire e conservarli con diligenza.

Il Coordinamento non può concedere a un terzo il godimento dei beni senza il consenso dell'Amministrazione.

Il Coordinamento è responsabile per il perimento del bene o per i danni da questo ricevuti in seguito ad impieghi del bene per usi diversi da quelli consentiti; esso è parimenti responsabile per tutti i danni causati a terzi da un uso improprio o sbagliato dei beni.

Il Coordinamento non è responsabile per il deterioramento dovuto al solo effetto dell'uso per il quale i beni sono stati consegnati.

La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente articolo, nonché il deterioramento dei veicoli dovuto a cause diverse dal normale uso, comportano la risoluzione del contratto.

Il Coordinamento si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione comodante i veicoli dietro semplice richiesta del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi della Regione Piemonte.

Articolo 6: Spese a carico del comodatario

Tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli saranno a carico del Coordinamento.

Sono a carico del Coordinamento tutte le spese per il normale funzionamento dei veicoli quali:

- spese di carburante, liquidi di funzionamento, additivi
- spese pedaggi autostradali

Il Coordinamento si obbliga altresì ad assicurare, a proprie spese, i veicoli adempiendo a tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme in materia tecnico-amministrativa, fiscale e comunque connessa con la detenzione o l'uso dei veicoli, compresa l'effettuazione delle revisioni periodiche ai sensi D.Lgs. 285 del 30.04.1992 ("Codice della Strada").

Articolo 7: Responsabilità per l'uso

Il Coordinamento si obbliga ad utilizzare i veicoli nel rispetto delle disposizioni di legge assumendosi direttamente e tenendo indenne l'Amministrazione comodante da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, conseguente all'uso o alla circolazione degli stessi.

In particolare il Coordinamento si farà carico:

di tutte le eventuali sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, comminate in relazione a fatti avvenuti durante la vigenza del presente contratto provvedendo direttamente al pagamento delle sanzioni pecuniarie, quand'anche intimiate all'Amministrazione comodante ai sensi dell'art. 196, comma 1, del Codice della Strada, nonché dei ricorsi, delle opposizioni e di ogni altra impugnazione contro i relativi atti;

della responsabilità civile e/o penale derivante da sinistri nei quali siano in qualunque modo coinvolti i veicoli, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, quand'anche l'avente diritto si fosse rivolto all'Amministrazione comodante ai sensi dell'Art. 2054, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 8: Consegna del bene

I veicoli saranno trasferiti dall'Amministrazione comodante al Coordinamento, corredati di carta di circolazione e manuale d'uso e manutenzione. Il Coordinamento si obbliga a corredare i veicoli della medesima documentazione al momento dell'eventuale restituzione.

All'atto del passaggio degli automezzi dall'Amministrazione comodante al Coordinamento, e viceversa, verrà redatto un verbale di consegna, sottoscritto da un funzionario dell'Amministrazione comodante e da un rappresentante del Coordinamento, nel quale si constaterà lo stato dei veicoli, e si elencheranno gli accessori e i documenti che lo corredano.

Articolo 9: Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comodante si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei veicoli, e quindi di risolvere il contratto, qualora ciò risultasse necessario per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Coordinamento dovrà restituire gli automezzi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il contratto sarà risolto nel caso di perimento dei veicoli o qualora gli stessi divengano non più utilizzabili. In tal caso il Coordinamento dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione comodante la circostanza del perimento, ne dovrà indicare le cause e dovrà attivare le polizze assicurative per i risarcimenti relativi alla perdita di possesso e gli eventuali danni a terzi.

Articolo 10: Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'applicazione del presente comodato è competente il Foro di Torino.

Articolo 11: Spese di registrazione e bollo

Le spese di registrazione e bollo del presente atto sono a carico del Coordinamento.

Articolo 12: ALLEGATI

Allegato A: scansione carta circolazione degli automezzi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema AIB
Stefano BOVO.....

Per il COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESI DELL'A.N.A.
Bruno PAVESE.....

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA

ASSOCIAZIONE: COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE

C.F./P.IVA 97741550012

di seguito denominato "Coordinamento"

Sede: C.so Marche 79 TORINO

Rappresentato da Presidente Roberto BERTONE

Domiciliato: C.so Marche 79 TORINO

Autorizzato alla stipula del presente atto con.....

E

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTI INCENDI BOSCHIVI

C.F. 80087670016

rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema AIB Dott. Stefano BOVO, nato a TORINO il 02.11.1954, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale, Corso Marche 79 TORINO, che agisce in nome e per conto della Regione Piemonte, di seguito denominata "Amministrazione"

con schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n.....del.....

Premesse:

1) Convenzione rep. 221-015 del 03.08.2015 tra Regione Piemonte e Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte per un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali e locali, nell'ambito delle attività di Protezione Civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: Oggetto

Concessione in comodato d'uso gratuito di n. 2 veicoli di proprietà dell'Amministrazione comodante al Coordinamento.

Articolo 2: Descrizione del bene

Autocarro BREMACH

targa (omissis)

Vettura fuoristrada LAND ROVER DEFENDER

targa (omissis)

Articolo 3: Durata e restituzione del bene

Il presente contratto di comodato avrà durata indeterminata a far tempo dalla data
Il Coordinamento è tenuto a restituire i veicoli su eventuale richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 4: Destinazione ed utilizzo del bene

Il Coordinamento s'impegna a destinare i veicoli di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di protezione civile nel territorio provinciale e regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003.

E' fatto assoluto divieto al Coordinamento di cedere, anche temporaneamente e a qualsiasi titolo, l'uso dei veicoli oggetto del presente contratto a terzi.

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto, con l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comodante per i danni eventualmente subiti dai veicoli a causa dell'uso improprio.

Articolo 5: Obblighi del comodatario

Il Coordinamento è responsabile dei beni affidatigli, ed è tenuto a custodire e conservarli con diligenza.

Il Coordinamento non può concedere a un terzo il godimento dei beni senza il consenso dell'Amministrazione.

Il Coordinamento è responsabile per il perimento del bene o per i danni da questo ricevuti in seguito ad impieghi del bene per usi diversi da quelli consentiti; esso è parimenti responsabile per tutti i danni causati a terzi da un uso improprio o sbagliato dei beni.

Il Coordinamento non è responsabile per il deterioramento dovuto al solo effetto dell'uso per il quale i beni sono stati consegnati.

La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente articolo, nonché il deterioramento dei veicoli dovuto a cause diverse dal normale uso, comportano la risoluzione del contratto.

Il Coordinamento si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione comodante i veicoli dietro semplice richiesta del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi della Regione Piemonte.

Articolo 6: Spese a carico del comodatario

Tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli saranno a carico del Coordinamento.

Sono a carico del Coordinamento tutte le spese per il normale funzionamento dei veicoli quali:

- spese di carburante, liquidi di funzionamento, additivi
- spese pedaggi autostradali

Il Coordinamento si obbliga altresì ad assicurare, a proprie spese, i veicoli adempiendo a tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme in materia tecnico-amministrativa, fiscale e comunque connessa con la detenzione o l'uso dei veicoli, compresa l'effettuazione delle revisioni periodiche ai sensi D.Lgs. 285 del 30.04.1992 ("Codice della Strada").

Articolo 7: Responsabilità per l'uso

Il Coordinamento si obbliga ad utilizzare i veicoli nel rispetto delle disposizioni di legge assumendosi direttamente e tenendo indenne l'Amministrazione comodante da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, conseguente all'uso o alla circolazione degli stessi.

In particolare il Coordinamento si farà carico:

di tutte le eventuali sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, comminate in relazione a fatti avvenuti durante la vigenza del presente contratto provvedendo direttamente al pagamento delle sanzioni pecuniarie, quand'anche intimiate all'Amministrazione comodante ai sensi dell'art. 196, comma 1, del Codice della Strada, nonché dei ricorsi, delle opposizioni e di ogni altra impugnazione contro i relativi atti;

della responsabilità civile e/o penale derivante da sinistri nei quali siano in qualunque modo coinvolti i veicoli, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, quand'anche l'avente diritto si fosse rivolto all'Amministrazione comodante ai sensi dell'Art. 2054, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 8: Consegna del bene

I veicoli saranno trasferiti dall'Amministrazione comodante al Coordinamento, corredati di carta di circolazione e manuale d'uso e manutenzione. Il Coordinamento si obbliga a corredare i veicoli della medesima documentazione al momento dell'eventuale restituzione.

All'atto del passaggio degli automezzi dall'Amministrazione comodante al Coordinamento, e viceversa, verrà redatto un verbale di consegna, sottoscritto da un funzionario dell'Amministrazione comodante e da un rappresentante del Coordinamento, nel quale si constaterà lo stato dei veicoli, e si elencheranno gli accessori e i documenti che lo corredano.

Articolo 9: Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comodante si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei veicoli, e quindi di risolvere il contratto, qualora ciò risultasse necessario per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Coordinamento dovrà restituire gli automezzi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il contratto sarà risolto nel caso di perimento dei veicoli o qualora gli stessi divengano non più utilizzabili. In tal caso il Coordinamento dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione comodante la circostanza del perimento, ne dovrà indicare le cause e dovrà attivare le polizze assicurative per i risarcimenti relativi alla perdita di possesso e gli eventuali danni a terzi.

Articolo 10: Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'applicazione del presente comodato è competente il Foro di Torino.

Articolo 11: Spese di registrazione e bollo

Le spese di registrazione e bollo del presente atto sono a carico del Coordinamento.

Articolo 12: ALLEGATI

Allegato A: scansione carta circolazione degli automezzi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema AIB
Stefano BOVO.....

Per il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL
PIEMONTE
Roberto BERTONE.....